

	STATUTO	
	Art.1	
	Denominazione, sede e durata	
	E' costituita fra i presenti, nel rispetto del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.	
	117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compati-	
	bile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, una fondazione de-	
	nominata "TrasPArenza Fondazione" .	
	In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, isti-	
	tuito ai sensi del Codice del terzo settore, l'Ente - di seguito denominato Fon-	
	dazione - ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Ter-	
	zo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corri-	
	spondenza e nelle comunicazioni al pubblico.	
	La Fondazione ha sede legale in Cosenza alla via R. Misasi n. 80/B e ha dura-	
	ta illimitata.	
	Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può esse-	
	re deliberato dal Consiglio direttivo di Fondazione e non comporta modifica	
	statutaria bensì l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.	
	Potranno essere costituiti delegazioni e uffici in sedi diverse ove necessario	
	per l'attività della Fondazione.	
	La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della "Fondazione di	
	Partecipazione", nell'ambito del più vasto genere di Fondazione disciplinato	
	dal Codice Civile, dal Codice del terzo settore e dalle leggi speciali in materia.	
	Art.2	
	Scopi, Finalità e Attività	
	La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche	

	e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di u-	
	na o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volon-	
	taria o di erogazione gratuita di denaro, beni e/o servizi, ovvero di mutualità	
	e/o di produzione o scambio di beni o servizi, elencate dal comma 1 dell'art. 5	
	del Codice del terzo settore:	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge	
	28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di	
	interesse sociale con finalità educativa;	
	f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del pae-	
	saggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive	
	modificazioni	
	g) formazione universitaria e post-universitaria;	
	h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
	particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di inte-	
	resse generale di cui al presente articolo;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersio-	
	ne scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bulli-	
	smo e al contrasto della povertà educativa;	
	m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore, resi da enti composti in mi-	
	sura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;	
	p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavo-	
	ro dei lavoratori e delle persone, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto le-	
	gislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.	

	106;	
	r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-	
	violenza e della difesa non armata;	
	w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei	
	diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui	
	al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiu-	
	to reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 mar-	
	zo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266,	
	della legge 24 dicembre 2007, n. 244.	
	Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad	
	altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti	
	pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.	
	La Fondazione non potrà essere in ogni caso sottoposta a direzione, coordi-	
	namento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4,	
	comma 2, Codice del terzo settore.	
	Art. 3	
	Attività strumentali, accessorie e connesse	
	La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore,	
	attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali ri-	
	spetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del	
	Codice del terzo settore e dalla normativa vigente, al fine di promuovere e so-	
	stenere strumenti e iniziative atti a stimolare il miglioramento qualitativo delle	
	attività della Pubblica Amministrazione, sia rispetto agli attori che in relazione	
	alle migliori pratiche da assumere, anche attraverso attività di tipo editoriale e	

	formative in genere e, comunque, attraverso le attività qui di seguito indicate	
	a mero titolo esemplificativo:	
	- ricerca, studio e certificazione dei processi di innovazione in atto, anche in	
	rapporto all'adozione e alla concreta applicazione, iniziale e a regime, della	
	cosiddetta spending review, di strumenti di controllo, di auditing, di benchmar-	
	king, di impatto delle politiche pubbliche, di governance e di government, di	
	tecniche di valutazione e misurazione dell'azione amministrativa e dei suoi ef-	
	fetti con la relativa implementazione progettuale;	
	- ricerca scientifica di base e applicata, allo scopo di trovare soluzioni concrete	
	e specifiche, sfruttando la conoscenza teorica acquisita a fini pratici, renden-	
	dosi all'uopo anche destinataria di finanziamenti ad hoc, nazionali, comunitari	
	e internazionali;	
	- formazione manageriale e tecnico-professionale, predisposizione di modelli	
	di buona pratica (best practice), sviluppo delle conoscenze e dei saperi da e-	
	sercitarsi attraverso lo scambio di esperienze con e nei confronti di soggetti	
	pubblici e privati;	
	- diffusione della conoscenza sul funzionamento della P.A. e di tutte le discipli-	
	ne ad essa riferibili, da esercitarsi in favore di privati, imprese e professionisti,	
	anche attraverso percorsi formativi ad hoc da realizzarsi mediante lo scambio	
	di esperienze professionali tra soggetti provenienti da realtà diverse, selezio-	
	nando e ricercando competenze e professionalità specifiche;	
	- valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e museali, attraverso ricerche,	
	formazione e attività di sostegno all'azione degli operatori pubblici e privati;	
	- affiancamento redazionale, scientifico e metodologico:	
	- progettazione di tutte le procedure di definizione delle relazioni di bilancio,	

	di inizio e di fine mandato per i rappresentanti degli enti locali, di cui al decre-	
	to legislativo n. 149/2011 e successive modificazioni e integrazioni;	
	- elaborazione progettuale di tutte le attività di verifica e valutazione cui gli	
	enti pubblici sono e saranno tenuti, ai sensi e per gli effetti dei decreti attuati-	
	vi della legge di delegazione n. 42/2009 e del R.D. n.267/2000	
	- assistenza volta alla ricognizione, ricostruzione e certificazione del debi-	
	to/credito degli enti locali e delle Regioni e loro società partecipate, nonché	
	degli enti facenti capo al Servizio Sanitario Nazionale;	
	- valutazione, verifica e certificazione dei bilanci consolidati nel settore pubbli-	
	co, misto pubblico/privato;	
	- attività di supporto metodologico, scientifico e tecnico nell'impianto del con-	
	trollo di gestione e del bilancio sociale per la Pubblica Amministrazione e per le	
	aziende sanitarie, aziende ospedaliere e I.R.C.C.S.;	
	- attività di assistenza specialistica, metodologica, normativa e formativa alle	
	Pubbliche Amministrazioni per tutte le problematiche riguardanti l'esercizio	
	delle loro funzioni fondamentali e, in particolare, relativamente all'attuazione	
	del cosiddetto federalismo fiscale e la sua concreta applicazione;	
	- attività di mandato, con o senza rappresentanza, finalizzata alla rinegozia-	
	zione dei contratti, soprattutto di quelli a contenuto finanziario, ivi compreso	
	quello di tesoreria, e assicurativo, intrattenuti dalle Regioni, dagli enti locali e	
	loro partecipate nonché dagli enti facenti capo al Servizio sanitario Nazionale;	
	- attività di supporto metodologico, scientifico e tecnico relativamente a tutte	
	le attività istituzionali degli enti territoriali e di quelli facenti capo al Servizio	
	Sanitario Nazionale, ivi comprese quelle afferenti alla emersione e alla classifi-	
	cazione dei fabbisogni epidemiologici necessari per la programmazione nazio-	

	nale, regionale e locale.	
	La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore,	
	anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, la-	
	sciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie at-	
	tività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità trasparenza e	
	correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
	Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:	
	a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle	
	operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di presti-	
	ti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di su-	
	perficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascri-	
	vibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate op-	
	portune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;	
	b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o	
	comunque posseduti;	
	c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e pri-	
	vate, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimen-	
	to di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima; la Fondazione potrà,	
	ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi	
	anzidetti;	
	d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via stru-	
	mentale o esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;	
	e) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;	
	f) istituire premi e borse di studio;	
	g) sviluppare e commercializzare software ed altri prodotti;	

	h) organizzare eventi;	
	i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzio-	
	nali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'edi-	
	toria e degli audiovisivi in genere;	
	j) costituire organismi deputati a gestire il procedimento di mediazione ai sen-	
	si del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, del decreto ministeriale 18 otto-	
	bre 2010 e successive modifiche;	
	k) fittare gli spazi didattici;	
	l) prestare assistenza alle Pubbliche Amministrazioni, da esercitarsi anche me-	
	diate conferimenti di incarichi per lo svolgimento di procedure esternalizzate	
	tendenti altresì ad attività selettive di personale e/o alla resa di servizi di uti-	
	lità sociale;	
	m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento	
	delle finalità istituzionali.	
	Art.4	
	Vigilanza	
	Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'arti-	
	colo 25 del Codice Civile, del Codice del terzo settore e della legislazione spe-	
	ciale in materia.	
	Art. 5	
	Patrimonio	
	Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazio-	
	ne e potrà essere incrementato e/o alimentato da:	
	- conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per	
	il perseguimento delle finalità effettuati successivamente dal Fondatore, ove	

	specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;	
	- beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla	
	Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del pre-	
	sente statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;	
	- lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a	
	incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;	
	- parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio direttivo di	
	Fondazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;	
	- contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o	
	da altri enti pubblici;	
	- avanzi di amministrazione;	
	- risorse comunque derivanti da raccolta fondi.	
	La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti ri-	
	sorse economiche:	
	e) i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;	
	f) le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Codice del ter-	
	zo settore);	
	g) gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e pri-	
	vati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;	
	h) le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano e-	
	spressamente destinate al fondo di dotazione;	
	i) i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dai Fondatori;	
	j) entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del Codice	
	del terzo settore.	
	Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Codi-	

	ce del terzo settore sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il	
	Consiglio direttivo di Fondazione o, nel caso di sua inerzia, l'organo di control-	
	lo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patri-	
	monio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.	
	In relazione alle obbligazioni assunte dalla Fondazione, la stessa ne risponde	
	con il suo patrimonio.	
	Art.6	
	Fondo di gestione	
	Il fondo di gestione della fondazione è costituito:	
	- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fon-	
	dazione medesima;	
	- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espres-	
	samente destinate al fondo di dotazione;	
	- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri	
	enti pubblici o privati anche a livello sopranazionale;	
	- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai fondatori, da partecipanti istitu-	
	zionali e da partecipanti;	
	- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;	
	- dalle risorse comunque derivanti dalle raccolte fondi.	
	Art. 7	
	Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili	
	Il patrimonio della Fondazione, caratterizzata dall'assenza di scopo di lucro, è	
	destinato - ivi compresi gli eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate o risorse	
	comunque derivanti dalle raccolte fondi - allo svolgimento delle attività di inte-	
	resse generale.	

	Di conseguenza, alla Fondazione è fatto divieto di distribuire utili, fondi e ri-	
	serve in favore dei Fondatori, dei partecipanti, dei partecipanti istituzionali,	
	dei collaboratori o dei componenti degli organi sociali, anche in caso di reces-	
	so o altre ipotesi di scioglimento del rapporto.	
	Art. 8	
	Esercizio finanziario	
	L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun	
	anno.	
	Art. 9	
	Bilancio di esercizio	
	I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal	
	Codice del terzo settore.	
	Il bilancio è predisposto ed approvato dal Consiglio direttivo di Fondazione	
	entro quattro mesi dalla chiusura cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approva-	
	zione, il consiglio direttivo di Fondazione procede agli adempimenti di deposi-	
	to previsti dal Codice del terzo settore.	
	Il consiglio direttivo di Fondazione documenta il carattere secondario e stru-	
	mentale delle attività di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore a seconda	
	dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto	
	per cassa o nella nota integrativa al bilancio.	
	Art.10	
	Bilancio sociale e informativa sociale	
	Relativamente al bilancio sociale e agli obblighi informativi, la Fondazione, nel-	
	l'ipotesi in cui dovesse realizzare ricavi, rendite, proventi o entrate comunque	
	denominate, maggiori a centomila euro annui, avrà l'obbligo di pubblicare an-	

	nualmente e tenere aggiornati sul proprio sito Internet gli eventuali emolu-	
	menti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai Fondatori, ai colla-	
	boratori o ai componenti degli organi sociali.	
	Nel caso in cui gli anzidetti ricavi, rendite, proventi o entrate comunque deno-	
	minate dovessero superare un milione di euro annui, la Fondazione avrà l'ob-	
	bligo di redigere il bilancio sociale, da depositare presso il Registro unico na-	
	zionale del terzo settore e da pubblicare sul proprio sito Internet.	
	Art. 11	
	Libri	
	La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del Codice del terzo set-	
	tore.	
	Art. 12	
	Membri della Fondazione	
	I membri della Fondazione si dividono in:	
	- Fondatori	
	- Partecipanti	
	- Partecipanti Istituzionali	
	Art. 13	
	Fondatori	
	Sono Fondatori i sottoscrittori del primitivo atto costitutivo, salvo intervenuta	
	dimissione.	
	Art. 14	
	Partecipanti	
	Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti", nominati tali dal Consiglio di-	
	rettivo di Fondazione, le persone fisiche che, condividendo le finalità della	

	Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei	
	suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità	
	e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio	
	direttivo di Fondazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di partico-	
	lare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.	
	Il Consiglio direttivo di Fondazione potrà determinare con regolamento la pos-	
	sibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività	
	e partecipazione alla Fondazione.	
	I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo, col parere favorevole	
	del Consiglio direttivo di Fondazione, a specifici progetti rientranti nell'ambito	
	delle attività della Fondazione. Il contributo così finalizzato non fa sorgere co-	
	munque in capo al partecipante alcun diritto sul progetto, che verrà gestito in	
	modo del tutto autonomo ed esclusivo dalla Fondazione.	
	La qualifica di Partecipante accertata dal Consiglio direttivo di Fondazione du-	
	ra per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o	
	la prestazione regolarmente effettuata.	
	Art. 15	
	Partecipanti Istituzionali	
	Possono divenire Partecipanti Istituzionali, nominati tali dal Consiglio direttivo	
	di Fondazione, secondo i criteri decisi dallo stesso, le persone giuridiche, le	
	associazioni, le società e gli enti pubblici o privati che si impegnino a contribui-	
	re al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione, mediante un contributo in de-	
	denaro, beni o servizi.	
	Il Consiglio direttivo di Fondazione potrà determinare con regolamento la pos-	
	sibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti istituzionali per catego-	

	rie di attività e partecipazione alla Fondazione.	
	I Partecipanti istituzionali potranno destinare il proprio contributo col parere	
	favorevole del Consiglio direttivo di Fondazione a specifici progetti rientranti	
	nell'ambito delle attività della Fondazione. Il contributo così finalizzato non fa	
	sorgere comunque in capo al partecipante istituzionale alcun diritto sul pro-	
	getto, che verrà gestito in modo del tutto autonomo ed esclusivo dalla Fonda-	
	zione.	
	La qualifica di partecipante Istituzionale accertata dal Consiglio direttivo di	
	Fondazione dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolar-	
	mente versato o la prestazione regolarmente effettuata.	
	Art. 16	
	Partecipanti esteri	
	Possono essere nominati partecipanti Istituzionali ovvero Partecipanti anche	
	le persone giuridiche, gli enti pubblici o privati o altre istituzioni nonché le per-	
	sone fisiche aventi sede all'estero.	
	Art. 17	
	Diritti ed obblighi dei fondatori, dei partecipanti e dei partecipanti	
	istituzionali	
	I fondatori e i partecipanti hanno il diritto di:	
	- eleggere gli organi della Fondazione e di essere eletti negli stessi;	
	- essere informati sulle attività della Fondazione e controllarne l'anda-	
	mento;	
	- frequentare i locali della Fondazione;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Fonda-	
	zione;	

	- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;	
	- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;	
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri della Fondazione.	
	I fondatori e i partecipanti hanno l'obbligo di:	
	- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;	
	- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;	
	- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea.	
	I partecipanti istituzionali sono tenuti:	
	- a rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;	
	- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea.	
	Art. 18	
	Esclusione e recesso	
	Il Consiglio direttivo di Fondazione decide con la maggioranza assoluta l'esclusione di Partecipanti e di Partecipanti Istituzionale per gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:	
	- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;	
	- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;	
	- comportamento contrario agli obblighi assunti.	

	Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i se-	
	guenti motivi:	
	- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;	
	- apertura di procedure di liquidazione;	
	- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.	
	I Partecipanti e i Partecipanti Istituzionali possono in ogni momento recedere	
	dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni	
	assunte.	
	I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione e man-	
	tengono in ogni caso di ammissione o di esclusione dei partecipanti e parteci-	
	panti istituzionali il diritto di veto espresso con la maggioranza prevista al	
	successivo articolo 24.	
	Art. 19	
	Volontari	
	I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite del-	
	la Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo	
	a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.	
	La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito,	
	senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai	
	beneficiari.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese ef-	
	fettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti	
	massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: so-	
	no in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.	

	Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di	
	quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con	
	la Fondazione.	
	Art. 20	
	Lavoratori	
	La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni	
	di lavoro autonomo o di altra.	
	Art. 21	
	Organi ed Uffici della Fondazione	
	Sono organi della Fondazione:	
	1) il Presidente della Fondazione;	
	2) il Consiglio direttivo di Fondazione;	
	3) il Comitato scientifico;	
	4) l'Organo di controllo;	
	5) il Revisore dei conti.	
	Art. 22	
	Presidente	
	Il Presidente della Fondazione è individuato tra i soci fondatori ed è nominato	
	nell'atto costitutivo e non ha nessun vincolo temporale.	
	Al medesimo spetta la rappresentanza della Fondazione per ogni attività riguardante le manifestazioni scientifiche attinenti agli scopi della fondazione	
	stessa e cura le relazioni con gli enti, con le imprese pubbliche e private e con	
	ogni organismo con il quale possano instaurarsi rapporti di collaborazione e di	

	sostegno alle finalità della Fondazione.	
	Il Presidente può attribuire ad un membro del Consiglio direttivo di Fondazione	
	funzioni temporanee di Vice presidente, definendone i poteri.	
	Al Presidente della fondazione spetta la funzione non delegabile di convocazione del Consiglio direttivo di Fondazione con fissazione dell'ordine del giorno.	
	Art. 23	
	Consiglio direttivo di Fondazione	
	Il Consiglio direttivo di Fondazione è composto da un numero di membri variabile da un numero minimo di tre ad un massimo di quindici, con la seguente	
	composizione:	
	- due fondatori, tra cui il Presidente;	
	- fino a tredici membri cooptati fra i partecipanti.	
	Si applica l'art. 2382 del codice civile. I componenti del Consiglio direttivo di	
	Fondazione pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, commi 6 e	
	7, del Codice del terzo settore.	
	I membri del Consiglio direttivo di Fondazione diversi dai fondatori, restano in	
	carica tre anni e possono essere rinominati, salvo revoca o decadenza nei casi previsti dal presente statuto.	
	Il Consiglio direttivo di Fondazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con il quorum previsto nel presente statuto.	
	Il membro partecipante del Consiglio direttivo di Fondazione, che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, ovvero anche con	
	giustificato motivo a cinque riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio direttivo di Fondazione stesso. In tal caso, come in ogni al-	

	tra ipotesi di vacanza dalla carica, il Consiglio direttivo di Fondazione potrà	
	nominare per cooptazione il Consigliere mancante, che resterà in carica sino	
	al termine del mandato previsto per il consigliere sostituito.	
	Il Consiglio direttivo di Fondazione provvede a:	
	- amministrare la Fondazione;	
	- deliberare sugli indirizzi della Fondazione in merito agli scopi della stessa;	
	- predisporre ed approvare il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio	
	sociale e curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;	
	- curare la tenuta dei libri sociali;	
	- vigilare sul rispetto del patrimonio minimo della Fondazione, ai sensi dell'art.	
	22, comma 5, del Codice del terzo settore e sul divieto di distribuzione indiret-	
	ta di utili, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Codice del terzo settore;	
	- nominare partecipanti e partecipanti istituzionali;	
	- deliberare l'esclusione di partecipanti e partecipanti istituzionali;	
	- decidere sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il	
	personale;	
	- determinare i rimborsi delle spese e gli eventuali compensi spettanti al Pre-	
	sidente;	
	- nominare l'Organo di controllo;	
	- nominare il Revisore dei conti e stabilire eventuali compensi;	
	- deliberare su eventuali modifiche statutarie da sottoporre alla approvazione	
	dell'Autorità di Vigilanza;	
	- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla conseguente	
	devoluzione del patrimonio;	
	- deliberare sulla accettazione di eredità, legati e contributi;	

	- deliberare su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente;	
	- nominare un Direttore, stabilendone le condizioni contrattuali e la contribuzione.	
	Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio direttivo di	
	Fondazione è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono	
	opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo	
	settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	Il Consiglio direttivo di Fondazione è responsabile degli adempimenti connessi	
	all'iscrizione nel Registro unico del terzo settore e previsti dalla normativa vi-	
	gente.	
	Tutte le deliberazioni solo validamente adottate con il voto della maggioranza	
	dei componenti il Consiglio direttivo di Fondazione.	
	Il Consiglio direttivo di Fondazione si raduna, di norma, in seduta ordinaria, u-	
	na volta all'anno, e, straordinariamente, ogni qualvolta uno dei consiglieri giu-	
	dichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.	
	La convocazione è fatta con invito scritto, almeno otto giorni prima, salvo con-	
	vocazione d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.	
	Art. 24	
	Convocazione e quorum	
	Il Consiglio direttivo di Fondazione è convocato dal Presidente della Fondazio-	
	ne, anche avvalendosi di fax, Pec o mail, anche 24 ore prima dalla data deter-	
	minata per l'adunanza.	
	Il Consiglio direttivo di Fondazione è da ritenersi validamente costituito qualo-	
	ra intervengano almeno i due terzi dei componenti ed almeno il 50% più uno	
	in seconda convocazione.	

	L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il	
	luogo, l'ora e la data della seconda convocazione che non può essere dispo-	
	sta prima di 24 ore dalla precedente.	
	Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice pre-	
	sidente o da altro consigliere all'uopo delegato.	
	Delle riunioni del Consiglio direttivo di Fondazione è redatto apposito verbale,	
	sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che potrà essere selezionato an-	
	che da personale estraneo al Consiglio direttivo di Fondazione.	
	Il Consiglio direttivo di Fondazione può svolgersi anche con interventi dislocati	
	in più luoghi, audio-video collegati, con l'ausilio delle tecnologie via via dispo-	
	nibili, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro	
	garantito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla tratta-	
	zione degli argomenti affrontati. In tal caso l'assemblea è da ritenersi svolta	
	nel luogo in cui il Presidente del Consiglio direttivo di Fondazione ed il segre-	
	tario di trovano, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul	
	relativo libro.	
	Art. 25	
	Comitato Scientifico	
	Il Comitato Scientifico è nominato, su proposta del Presidente del Consiglio di-	
	rettivo di Fondazione, tra personalità della comunità scientifica nel numero de-	
	finito dal Consiglio direttivo di Fondazione di indirizzo stesso e si riunisce al-	
	meno una volta l'anno. Il Comitato Scientifico è organo di consulenza della	
	Fondazione al fine di assicurare l'eccellenza delle attività della Fondazione	
	stessa.	
	I componenti durano in carica un anno e possono essere rinnovati.	

	Art. 26	
	Organo di controllo	
	L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio direttivo di	
	Fondazione al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.	
	I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice	
	civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art.	
	2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono	
	essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul ri-	
	spetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle di-	
	sposizioni del D. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla a-	
	deguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo	
	concreto funzionamento.	
	Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art.	
	31, del codice del terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Or-	
	gano di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza	
	delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventua-	
	le bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il	
	bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di con-	
	trollo.	
	I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procede-	
	re, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, posso-	
	no chiedere al Consiglio direttivo di Fondazione notizie sull'andamento delle	
	operazioni sociali o su determinati affari.	

	Art. 27	
	Revisore dei conti	
	Se L'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i re-	
	quisiti previsti dalla Legge, la Fondazione deve nominare un revisore legale	
	dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	
	Art. 28	
	Clausola arbitrale	
	Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti al-	
	la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno definite secondo quan-	
	to previsto dall'ordinamento della Camera Arbitrale di Cosenza presso la Ca-	
	mera di Commercio e secondo la normativa vigente tempo per tempo.	
	Art. 29	
	Status dei fondatori e scioglimento	
	Lo status di fondatore con le cariche connesse si trasmette mortis causa al	
	parente in linea retta nel grado più vicino.	
	La stessa procedura si applica in caso di incapacità, temporanea o permanen-	
	te, di un fondatore per la durata del periodo di incapacità.	
	Ove vi siano più parenti nello stesso grado, questi provvedono a designare	
	quello di loro che surroghi il congiunto. In caso di disaccordo provvede il Presi-	
	dente del Tribunale di Cosenza su richiesta di uno dei soci fondatori.	
	In mancanza di parenti in linea retta subentrano gli eredi più vicini in grado.	
	In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio	
	residuo é devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico del	
	terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti	
	del terzo settore secondo la proposta deliberata dal Consiglio direttivo di Fon-	

[illegible]